

SCHEDA N. 38
RISPARMIO DI ENERGIA EDIFICI/IMPIANTI (LEGGE N. 10/91)

Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.

Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati.

Autocertificabile

SI

NO

Ente/Enti titolari

Comune

Provincia (per Comuni inferiori a 40.000 abitanti)

Adempimenti

Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

Sono regolati dalla legge n. 10/91 i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.

Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, (*concessione gratuita*) nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Agli interventi di manutenzione straordinaria vengono assimilati anche gli interventi relativi al risparmio energetico, ossia: coibentazione di sottotetti, terrazzi e porticati; coibentazione di pareti d'ambito isolate dall'esterno; coibentazione di pareti d'ambito isolate nell'intercapedine; coibentazione di pareti d'ambito isolate dall'interno; coibentazione delle tubazioni dell'acqua calda; pannelli solari; impianti fotovoltaici; nuovi generatori di calore; generatori di calore a biogas; cogeneratori; trasformazione degli impianti centralizzati esistenti in impianti autonomi.

L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.

Modalità e tempi

Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di realizzazione degli edifici e impianti il progetto delle opere stesse corredata da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della legge n. 10/91.

Una copia della documentazione è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche.

La seconda copia della documentazione restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia previsto dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.

L'installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

a) OPERE RELATIVE AD EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE

Contenuto della relazione

- Informazioni generali
- Fattori tipologici di edifici (o complesso di edifici)
- Parametri climatici della località
- Dati tecnico-costruttivi di edifici (o complesso di edifici) e delle relative strutture
- Dati relativi agli impianti termici
- Risultati dei calcoli (DPR 412/93)
- Specifici elementi che motivano eventuali deroghe a norme fissate del "Regolamento"
- Valutazioni specifiche per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia (solo nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico)
- Documentazione allegata
- Dichiarazione di rispondenza

a) OPERE RELATIVE AGLI IMPIANTI TERMICI DI NUOVA INSTALLAZIONE IN EDIFICI ESISTENTI E OPERE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Contenuto della relazione

- Informazioni generali
- Parametri climatici della località
- Dati tecnico-costruttivi di edifici (o complesso di edifici) e delle relative strutture
- Dati relativi agli impianti termici
- Risultati dei calcoli (DPR 412/93)
- Specifici elementi che motivano eventuali deroghe a norme fissate del "Regolamento"
- Valutazioni specifiche per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia (solo nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico)
- Documentazione allegata
- Dichiarazione di rispondenza

a) OPERE RELATIVE ALLA SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE DI POTENZA NOMINALE > 35 kW

Contenuto della relazione:

- Informazioni generali
- Specifiche dei generatori di calore da sostituire (situazione precedente l'intervento)
- Specifiche dei generatori di calore da installare in sostituzione di quelli esistenti (situazione dopo l'intervento)
- Volumetria lorda riscaldata
- Rendimento di produzione medio stagionale (situazione dopo l'intervento)
- Opere aggiuntive
- Eventuali specifiche motivazioni di natura tecnica o economica
- Dichiarazione di rispondenza

Oneri

Oneri di progettazione

Validità

Scadenza

Rinnovi

Legati alla Concessione Edilizia

Sanzioni

Sanzione amministrativa da 1 ML a 5 ML	Inosservanza del comma 1 art. 28: Deposito in comune, in doppia copia della denuncia inizio lavori, del progetto e della relazione tecnica.
Sanzione amministrativa dal 5% al 25% del valore delle opere	Il proprietario che esegue opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'art. 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27
Sanzione amministrativa dall'1% al 5% del valore delle opere	Il costruttore e direttore lavori per omessa certificazione di cui all'art. 29 o certificazione non veritiera. Certificazione non veritiera del progettista di cui all'art. 28.
Sanzione amministrativa pari al 50% della parcella	Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 29.
Sanzione amministrativa da 1 ML a 5 ML.	Il proprietario o l'amministratore di condominio o il terzo responsabile che non ottempera all'art. 31 commi 1 e 2.
Sanzione amministrativa pari a 1/3 dell'importo del contratto e nullità dello stesso.	Nel caso di contratto nullo.
Sanzione amministrativa da 5 ML a 50 ML con responsabilità penali	Inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32
Comunicazione all'ordine professionale per i relativi provvedimenti	Nel caso che il professionista sia soggetto a sanzione.

Norme comunitarie

Norme nazionali

Legge n. 10/91

DPR n. 412/93

Legge n. 46/90

Decreto MICA 13/12/93

Circolare del 13/12/1993, n. 231/F

Decreto MICA 6/8/94

Norme regionali

Regolamenti

Documentazione e testi integrati